



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Controversia Nigro Pietro c/A.M.A.T. per attribuzione qualifica superiore.
Autorizzazione a transigere.**

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE D'ESERCIZIO RIFERISCE:

Con ricorso al Pretore del Lavoro, notificato in data 13/07/1992, il dipendente Nigro Pietro, attualmente in possesso della qualifica di addetto pratiche amministrative liv. 6°, adiva le vie legali per ottenere, con decorrenza 01/01/1989, il riconoscimento della qualifica superiore di segretario liv. 5°

La C.A. decideva di resistere al predetto ricorso, affidando mandato legale all'Avv. Leonardo Iavernaro.

Nella riunione del 10/04 u.s. la C.A. ha già esaminato il parere, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, con cui il Capo Ripartizione Affari Legali, Avv. Olimpia Cimaglia, evidenziava l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 18 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931 e, quindi, la relativa convenienza per l'Azienda di transigere la controversia in atto alle seguenti condizioni:

- a) inquadramento giuridico del Nigro nella qualifica di segretario, liv. 5° ex CCNL di categoria del 1986, con decorrenza 01/01/1994;
- b) riconoscimento delle differenze retributive a decorrere dalla stessa data, con relativi interessi;
- c) rinuncia del Nigro a qualsiasi differenza retributiva pregressa al 01/01/1994;
- d) compensazione delle spese di giudizio.

Nella predetta riunione, la C.A. dava mandato a questa Direzione di invitare anche il difensore officiato dall'Azienda, Avv. Iavernaro, ad esprimersi sulla convenienza di addivenire ad un componimento bonario della controversia in oggetto, nei termini di cui al citato parere redatto dall'Avv. Cimaglia.

A tutt'oggi l'Avvocato officiato non ha formulato il parere richiesto e, comunque, già in situazioni giuriche analoghe (vedi controversia per attribuzione qualifica superiore promossa dal dipendente Sallustio Raffaele e transatta in esecuzione della deliberazione n° 201/1995) l'Azienda ha provveduto a transigere alle stesse condizioni.

Pertanto, anche al fine di non proseguire in un'inutile contenzioso che comporterebbe solo un aggravio di ulteriori spese per l'Azienda, propongo di transigere la controversia di cui all'oggetto alle condizioni indicate nel parere dell'Avv. Cimaglia e cancellazione della causa dal ruolo.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

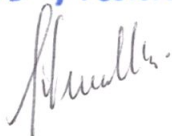
- udita la proposta del Direttore d'Esercizio e ritenuto di poterla condividere;
- visti gli atti;
- ritenuto, pertanto, poter autorizzare il Direttore d'esercizio a transigere la controversia nei termini sopra indicati;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;

- visto il D.P.R. n° 902/1986
 - con il voto consultivo favorevole del Direttore
- Unanimente

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore a transigere la controversia in atto con il dipendente Nigro Pietro alle condizioni indicate nella narrativa del presente provvedimento, con rinuncia espressa dello stesso a rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondersi, a qualsiasi differenza retributiva pregressa al 01/01/1994 e cancellazione della causa dal ruolo;
- di far gravare la spesa derivante dalla corresponsione degli arretrati, nella misura in cui saranno quantificati dall'ufficio competente, sul bilancio di previsione economico 1995 alla voce di Mastro "Spese di Personale".

Il Presidente



Il Segretario

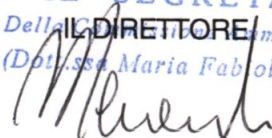


Comunicata all'Amministrazione Comunale il **15 DIC. 1995**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **- 4 GEN. 1996**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 14/dicembre/1995

N° di Protocollo : Dir/2717/95

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 11/dicembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

15/12/95
de Cesare

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

Taranto, li 27/03/1995

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto : vertenza Nigro P. c/ AMAT

Sig. Direttore

SEDE

Si relaziona in merito alla controversia in atto fra l'AMAT ed il dipendente indicato in epigrafe.

FATTO

Il dipendente Nigro Pietro, già impiegato comune liv.8° ex L. 30/78, a seguito dell'entrata in vigore della L.270/1988, in applicazione del CCNL di categoria del 1987, è stato correttamente inquadrato nella qualifica di impiegato generico, liv.7°, con decorrenza 1/1/1989 e, dopo quattro anni, previa prova di idoneità, venne inquadrato nella qualifica di addetto pratiche amministrative, liv. 6°, con decorrenza 01/01/1993.

In data 01/07/1993 al Nigro venivano affidate con lettera scritta le funzioni di segretario liv. 5° nell'ambito dell'ufficio magazzino.

Il Nigro, con ricorso al Pretore del Lavoro in data 13/07/1992, conveniva in giudizio l'Azienda al fine di ottenere l'inquadramento giuridico-economico nella qualifica di segretario, liv.5°, con decorrenza 01/01/1989.

In via del tutto subordinata, chiedeva il riconoscimento del trattamento economico in relazione alla predetta qualifica con il pagamento delle differenze retributive dal 24/06/1988, in applicazione dell'art.36 Costituzione.

In data 27/01/1995 al Nigro venivano riaffidate le funzioni di segretario liv. 5°

DIRITTO

É opportuno ricostruire cronologicamente gli avvenimenti relativi alla controversia in oggetto.

Il dipendente, con istanza del 09/03/1992, chiedeva alla Direzione di Esercizio l'inquadramento giuridico-economico nella qualifica di segretario dal 23/06/1988, poichè con nota 406 del 23/06/1988 a firma del Direttore d'Esercizio era stato destinato all'Ufficio Gestione Materiali.

Nella nota suddetta era comunque specificato che il dipendente sarebbe andato a svolgere le mansioni inerenti alla sua qualifica, vale a dire impiegato comune, liv.8°.

Il Nigro eccepiva nella predetta istanza che in tale ufficio era vacante solo il posto di segretario e non anche quello di impiegato comune, addirittura neppure previsto nella pianta organica.

Il Direttore, in risposta all'istanza del Nigro, con nota n° 337/1992, specificava i compiti di impiegato generico, liv.7° (ex impiegato comune liv. 8°), come quelli di "lavoratore che, secondo metodi prestabiliti, espleta attività ordinaria di natura tecnica e/o amministrativa e attività di dattilografia".

Successivamente il Nigro proponeva ricorso gerarchico in data 24/04/1992, ribadendo quanto già affermato in precedenza.

Il ricorso non veniva riscontrato, per cui il Nigro si rivolgeva al Pretore del Lavoro.

Allo stato sarebbe opportuno verificare le risultanze processuali, al fine di conoscere il contenuto delle testimonianze rese in corso di causa ed in particolare quelle inerenti le mansioni effettivamente svolte dal Nigro; e tanto ai fini di verificare se al dipendente potrebbe spettare il riconoscimento del trattamento economico così come richiesto.

Per quanto attiene l'inquadramento giuridico del Nigro, occorre evidenziare che, esaminato l'organico aziendale, approvato con deliberazione n° 286/1986, si ricava che l'unità organizzativa "Gestione materiali", prevedeva la figura di segretario liv.7° (una unità), e non anche l'impiegato comune liv.8°, quale era il Nigro.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

Ad ogni buon fine, per l'applicabilità dell'art.18 R.D.148/1931 alla fattispecie de quo per l'eventuale attribuzione definitiva della qualifica, si evidenzia che, alla data del 1/1/1989, mancava una delle condizioni richieste, vale a dire l'affidamento delle funzioni: circostanza verificatasi, invece, al 1/07/1993 a seguito dell'affidamento funzioni superiori di segretario liv. 5°.

Per quanto riguarda le altre condizioni per il maturare del diritto all'inquadramento definitivo ex art.18, si evidenzia che :

a) la vacanza posto era presente nell'organico derivato dall'organico 1986 in applicazione delle tabelle allegato B all'Acc. Naz. 13/05/1987;

b) il regolamento avanzamento e promozioni era decaduto per effetto della L. 270/88;

c) i sei mesi di reggenza si sono compiuti al 31/12/1993;

Deve infine essere evidenziato che una diversa applicazione delle tabelle di derivazione alla data del 01/01/89 con l'inquadramento quale segretario liv.5 avrebbe potuto avvenire solo se al 31/12/88 il Nigro avesse ricoperto la qualifica di segretario liv.7 ex L. 30/78, qualifica per di più conseguita a seguito di concorso.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la controversia in oggetto, potrebbe essere convenientemente transatta alle seguenti condizioni:

a)inquadramento giuridico del Nigro nella qualifica di segretario, liv.5° ex CCNL del 1986 dal 01/01/1994;

b)riconoscimento delle differenze retributive dalla stessa data, con relativi interessi;

c)rinuncia del Nigro a qualsiasi differenza retributiva pregressa al 01/01/1994;

d)compensazione delle spese del giudizio.

IL CAPO RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI

(Avv. Olimpia Cimaglia)

